



# PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici

Direttore Ing. Alessandro Manni

Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

## FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2014

# PROGETTO

RIFERIMENTO ELABORATO

PE004

CAPITOLATO D'APPALTO

PROT. n°

SCALA

DATA

MAGGIO 2014

CL.

revisione

data

descrizione

redatto

controllato

approvato

DEL

FASC.

SUB



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

F.to

PROGETTISTA

Ing. Massimo Grimaldi

F.to

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E DISEGNATORE

Geom. Sergio Dieci

F.to

Attesto che il presente documento é copia  
informatica conforme al documento originale  
formato su supporto cartaceo conservato agli  
atti della Provincia di Modena  
ed è composto da n. 14 pagine  
F.to R.U.P. Dott. Luca Rossi



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

### **CAPITOLATO D'APPALTO**

#### **FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI -ANNO 2014-**

<b>Importo fornitura</b>	
a) Importo forniture (base d'appalto)	€. 32.867,98
1) Totale	€. 32.867,98
<b>Somme a disposizione:</b>	
I.V.A. 22%	€. 7.230,96
Per somme a disposizione	
Contributo Autorità di Vigilanza	
Arrotondamento	8,05
2) Totale somme a disposizione	€. 7.239,01
<b>Importo complessivo (1+2)</b>	<b>€. 40.106,99</b>

Il Progettista  
(Ing. Massimo Grimaldi)

---

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Luca Rossi)

---

<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – Oggetto dell'appalto .....	3
ART.2 – Importo .....	3
ART. 3 – Caratteristiche della fornitura .....	3
ART. 4 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica.....	3
ART. 5 - Aggiudicazione della fornitura.....	3
ART. 6 – Durata dell'appalto .....	4
ART.7 – Stipulazione del contratto .....	4
ART. 8 – Documenti facenti parte del contratto.....	4
ART.9 - DUVRI .....	4
ART. 10– Spese contrattuali.....	4
ART.11 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare .....	4
ART.12 – Domicilio e Foro competente .....	4
ART.13 – Cauzione provvisoria e definitiva.....	4
ART. 14 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	5
ART. 15 – Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto .....	5
ART. 16 – Penalità .....	5
ART.17 – Pagamenti .....	5
ART.18 – Revisione prezzi .....	6
ART. 19 – Cessione del contratto.....	6
ART. 20 – Qualità dei materiali e dei componenti .....	6
ART 21 – Subappalto .....	6
ART. 22 – Esecuzione in danno .....	6
ART. 23 – Manutenzione e prove .....	6
ART. 24– Periodo di garanzia .....	7
ART. 25– Attestazione di regolare esecuzione.....	7
ART. 26 – Responsabilità.....	7
ART. 27 – Risoluzione del contratto .....	7
ART. 28 – Rinvio .....	7
ART. 29 – Tutela della privacy .....	8
ART. 30 – Disposizioni finali.....	8
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>9</b>
<b>QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI .....</b>	<b>9</b>
<b>MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE .....</b>	<b>9</b>
ART. 31 – GENERALITA' .....	9
ART. 32 - CARATTERISTICHE.....	10
ART. 33 - SEGNALI DA CANTIERE .....	12
ART. 34 - GARANZIE .....	13

<b>PARTE PRIMA</b> <b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE</b>
---

**ART. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di segnali stradali verticali, per il segnalamento temporaneo dei cantieri, prodotti complementari, elettronica stradale, arredo urbano, per le esigenze della viabilità della Provincia di Modena.

**ART.2 – Importo**

L'importo complessivo della fornitura ammonta a Euro 32.874,58 al netto dell'I.V.A., così suddiviso:

	Euro	Euro
Importo fornitura	32.867,98	
	-----	
Sommano		32.867,98
I.V.A. 22% su fornitura	7.232,41	
Arrotondamenti	8,05	
		-----
Importo complessivo		40.106,99

Il prezzo complessivamente offerto costituente l'offerta, sarà comprensivo di:

- qualsiasi spesa ed onere per la fornitura, degli apparati e delle apparecchiature;
- la manutenzione delle apparecchiature installate a decorrere dalla data di ultimazione delle forniture e dei relativi forniture di installazione, certificata dal direttore dei forniture, fino alla data di scadenza del periodo di garanzia offerto dall'Affidatario;
- tutti gli oneri a carico dell'Affidatario;
- utili dell'Affidatario.

L'offerta presentata resterà fissa ed invariabile.

L'importo complessivo delle forniture previste con corrispettivo a misura compresi nell'appalto ammonta a €. 32.867,98 per forniture, € 7.240,46 per I.V.A. al 22% e somme a disposizione, per complessivi €. 40.106,99.

**ART. 3 – Caratteristiche della fornitura**

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modifiche ed integrazioni ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire a proprie cure e spese entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta scritta che verrà inviata a mezzo di lettera Raccomandata A.R., tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni del presente disciplinare e del predetto regolamento

**ART. 4 – Modalità di aggiudicazione - formulazione dell'offerta economica**

L'offerta economica sarà a misura, secondo le specifiche tecniche e funzionali prescritte nel presente Capitolato. La fornitura è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, nel D.L.vo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché della vigente disciplina in materia di contabilità di Stato, appalti e fornitura di cui al R.D. n. 2440/1923 per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare. La fornitura potrà variare in più o in meno all'interno del 6/5 per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'affidatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Disciplinare.

**ART. 5 - Aggiudicazione della fornitura**

L'aggiudicazione della fornitura per i contratti a misura avverrà col criterio del prezzo più basso, inferiore all'importo delle forniture posto a base della procedura negoziata.

Il prezzo offerto rimane valido per tutta la durata del contratto ossia fino al 31/03/2015 e, pertanto, non è previsto nessun adeguamento prezzi

#### **ART. 6 – Durata dell'appalto**

L'appalto di cui al presente Capitolato avrà durata fino al 31/03/2015 o comunque fino all'esaurimento dell'ammontare dell'appalto a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione. È intenzione della stazione appaltante attivare il servizio nel più breve tempo possibile e nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, previa comunicazione scritta della stazione appaltante, a continuare la prestazione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura e comunque per non oltre tre mesi.

#### **ART.7 – Stipulazione del contratto**

La stipulazione del contratto avrà luogo con scrittura privata autenticata.

#### **ART. 8 – Documenti facenti parte del contratto**

Il presente Capitolato speciale d'appalto formerà parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegato.

#### **ART.9 - DUVRI**

In conformità all'Art. 26 del D.L.vo 81/08 - Testo Unico ed ai contenuti del Comma 3-bis dall'Art. 16 del D.L.vo 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi di "*... mere forniture di materiali ed attrezzature ...*" non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

#### **ART. 10– Spese contrattuali**

Le spese, imposte e tasse relative al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa nel caso di stipulazione con scrittura privata.

#### **ART.11 – Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare**

L'Affidatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione provvederà alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o recesso del contratto.

#### **ART.12 – Domicilio e Foro competente**

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Provinciale di Modena. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Modena.

#### **ART.13 – Cauzione provvisoria e definitiva**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo posto a base della procedura negoziata in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113 comma 3, del D.L.vo n.163/2006.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.L.vo n.385/1993 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123, essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **ART. 14 - Assicurazione a carico dell'impresa**

**omissis**

#### **ART. 15 – Consegna delle forniture ed esecuzione del contratto**

Le consegne delle forniture sarà effettuata a [Modena Via Dalton, 5](#) presso [Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico](#) a spese ed oneri a carico della Ditta, **entro 10 giorni dal contratto per ciò che riguarda il primo ordine di materiale**, risultante da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 163/2006; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le forniture da iniziare immediatamente.

Per le successive richieste la Direzione Lavori stabilirà con appositi ordinativi le quantità dei cartelli e dei sostegni da fornire e la Ditta fornitrice dovrà far pervenire al [Magazzino Provinciale dell'Ufficio Tecnico in Via Dalton, 5 a Modena](#), oppure sui punti singoli della rete stradale provinciale, nel termine massimo di 10 giorni dalla data di ordinazione franco porto e di ogni altra spesa, i detti quantitativi.

Entro 8 gg. dall'arrivo delle forniture, si provvederà alla verifica della qualità e corrispondenza del materiale alle caratteristiche stabilite per lo stesso dal presente disciplinare. L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di rispedire al mittente la merce difettosa o non corrispondente alle caratteristiche richieste, addebitando le relative spese alla ditta aggiudicataria.

#### **ART. 16 – Penalità**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la fornitura di cui al precedente art. 15, verrà applicata, a dei forniture con l'unica formalità della contestazione formale dell'addebito, una penale di €. 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, che verrà contabilizzata in detrazione ai pagamenti dovuti all'Affidatario o, in caso di insufficienza, sulla cauzione prestata.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura richiesta all'aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulle fatture emesse dall'aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitivamente prestata.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Durante il periodo di garanzia, il mancato rispetto delle modalità di intervento, stabilite contrattualmente sulla base del servizio offerto, comporterà l'intervento in gestione diretta da parte dell'Amministrazione con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

#### **ART.17 – Pagamenti**

Il pagamento sarà effettuato dietro emissione da parte della ditta di regolare fattura, in concomitanza con ogni fornitura di materiale. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della fattura (salvo sospensione dei termini di cui sopra per richiesta D.U.R.C.)

### **ART.18 – Revisione prezzi**

È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 del Codice Civile.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto riduzione del pattuito ribasso dell'appalto, saranno pagate le forniture, comprendono e compensano:

- A) ogni altra spesa per la fornitura, l'imballaggio ed il carico ed il trasporto al Magazzino provinciale di tutti i segnali ed i sostegni;
- B) le tasse, le imposte, le prove dei materiali e qualunque altra spesa che la Ditta dovesse sostenere per l'esecuzione ed il collaudo delle forniture, nonché le tasse di bollo e registro, i diritti di segreteria e di scritturazione degli atti contrattuali e conseguenti.

I prezzi medesimi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente disciplinare si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da eventualità anche future, e con particolare riferimento al prezzo della mano d'opera e dei materiali. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, si intende fisso ed invariabile.

E' esclusa la revisione dei prezzi contrattuali, in considerazione della brevità dei termini di adempimento dell'appalto.

### **ART. 19 – Cessione del contratto**

È vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'articolo 116 del D.L.vo 163/2006 nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria .

### **ART. 20 – Qualità dei materiali e dei componenti**

I materiali e le parti componenti da impiegare per le forniture e le installazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. In mancanza di particolari indicazioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione alla quale sono destinati.

In ogni caso i materiali e le parti componenti, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Amministrazione.

Quando l'Amministrazione abbia rifiutato una qualsiasi parte come non atta all'impiego, l'Affidatario deve sostituirla con altra conforme alle caratteristiche volute.

Qualora i materiali o le parti componenti ricevute, in tutto od in parte siano dichiarate inaccettabili da parte dell'Amministrazione, l'Affidatario deve procedere a sua cura ed a sue spese al loro ritiro, senza responsabilità di sorta per l'Amministrazione in ordine allo stato di conservazione delle stesse.

### **ART 21 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 118 del D.L.vo n. 163/2006

L'impresa dovrà dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

### **ART. 22 – Esecuzione in danno**

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcun ulteriore adempimento oltre la comunicazione formale, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivanti all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario o in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà in tale caso essere immediatamente reintegrata.

### **ART. 23 – Manutenzione e prove**

Sarà obbligo della ditta di adottare nell'esecuzione delle forniture tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni dai quali si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale dell'Amministrazione Provinciale e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni prodotti.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- far eseguire a sua cura e spese presso gli istituti e laboratori indicati e specializzati tutte quelle analisi che verranno ordinate dal servizio manutenzione OO.PP. sui singoli elementi dei materiali che compongono i cartelli forniti ivi comprese le prove sulle verniciature e sui materiali rifrangenti usati per i cartelli medesimi;
- rendersi responsabile verso terzi e verso la stazione appaltante per i danni che potessero essere arrecati al patrimonio stradale, a persone, animali o cose a causa dei cartelli o altro materiale segnaletico costruito e fornito in difformità a quanto previsto dal Codice della Strada e dalla legislazione vigente in materia.

La Direzione lavori ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento la sostituzione dei cartelli forniti e degli altri materiali, anche se già in opera, ove ne verifichi la difformità rispetto alle leggi vigenti

#### **ART. 24 – Periodo di garanzia**

Vedi Art.34 - GARANZIE – Parte Seconda.

#### **ART. 25 – Attestazione di regolare esecuzione**

Successivamente all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione emesso da parte del direttore dell'esecuzione e confermato dal R.U.P., si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'attestazione di regolare esecuzione deve contenere quanto indicato dall'art. 325 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **ART. 26 – Responsabilità**

L'Affidatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

È fatto conseguentemente obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste di terzi danneggiati. L'Affidatario è comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

#### **ART. 27 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento dell'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del contratto;
- b) stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- c) inosservanza per almeno due volte delle disposizioni, comunicate per iscritto, del responsabile del procedimento;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) ritardo della fornitura senza giustificato motivo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi;
- g) mancata conformità dei materiali alle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato;
- h) cessione totale o parziale del contratto.

L'Affidatario deve in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Affidatario stesso.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio può riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

#### **ART. 28 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle norme vigenti.

### **ART. 29 – Tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Forniture Pubblici della Provincia di Modena. Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale.

### **ART. 30 – Disposizioni finali**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare con lettera di invito nonché di non affidare l'esecuzione dell'appalto per motivi di pubblico interesse.

Per quanto non espressamente stabilito, le parti faranno riferimento ai vigenti regolamenti provinciali e leggi in materia di contratti pubblici di servizi e forniture .

**PARTE SECONDA**  
**QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**  
**MODO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

**ART. 31 – GENERALITA'**

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495, ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1. Le ditte concorrenti in ottemperanza alle normative vigenti, dovranno presentare all'Amministrazione Appaltante:

1. una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale ciascuna Ditta, sotto la propria responsabilità, dovrà indicare i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e dei manufatti che si intendono utilizzare per l'eventuale fornitura;
2. copia dei certificati redatti secondo quanto prescritto al successivo art. 32.3, attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del disciplinare tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995;
3. certificato di conformità "CE" norma EN 12899-1:2007;
4. copia delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000 sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, al produttore dei supporti e delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 1.  
Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate a cura dei produttori dei supporti e delle pellicole stesse con gli estremi della Ditta partecipante, nonché della data del rilascio della copia e da un numero di individuazione;
  - a. copia del certificato di qualità UNI EN ISO 29000 dei partecipanti all'offerta.
  - b. certificato di conformità al piano della qualità di prodotto circ. min. LL.PP. n° 3652 del 17/06/98 rilasciato al costruttore di segnaletica.
5. **In alternativa ai punti 1-2-3-4 potrà essere presentato anche il solo certificato in copia autentica attestante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al costruttore dei supporti che ne assicura la sua conformità e ne garantisce la durata così come richiesto dall'Art. 33 (garanzie).**
6. La dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi indicati.
7. La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa amministrazione.
8. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell'impresa nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o compensi per questo titolo.
9. La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

10. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare prima della fornitura certificato di regolare assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).

### **ART. 32 - CARATTERISTICHE**

1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1 (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali permanenti certificati "CE" approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne garantisce la loro conformità)

a) i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99,5 ed uno stato di cottura semicrudo; e dovranno essere attestati "CE", certificati e/o autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1**;

b) gli stessi possono essere realizzati anche mediante stampaggio con materiale composito termoindurente rinforzati con fibre di carbonio, denominati "CG10" **garantiti 10 anni**, con elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e **dalla corrosione anche in ambiente marino** e dovranno essere attestati "CE", certificati ed autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1**;

c) gli stessi possono essere realizzati anche in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con filamenti di carbonio denominati "VTR" per la loro **opposizione alla corrosione anche in ambiente marino**, elevata deformabilità e consistente resistenza meccanica, **garantiti 10 anni**, e dovranno essere attestati "CE" e certificati ed autorizzati dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1**;

d) attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del substrato;

e) i substrati dovranno avere spessori minimi, che qui di seguito riportiamo:

<b>FINO A MQ.2</b>	AL 25/10 mm	CG10 20/10 mm	VTR 30/10 mm
<b>OLTRE MQ.2</b>	AL 30/10 mm	CG10 30/10 mm	VTR 40/10 mm

f) tutti i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono essere provvisti di bordi di rinforzo che, oltre ad avere una funzione di protezione, conferiscono al substrato una maggiore resistenza.

- tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:
- inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;
- superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;
- disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagoni da 90 e 120 cm. i bordi hanno dimensioni minime di mm. 14;

g) il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti stabiliti nel punto 4.3 dell'Eurocodice;

h) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da più pannelli, dovranno essere realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la reperibilità delle materie prime sui mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo protettivo di dimensioni minime di 20 mm

- l'altezza minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.

i) i substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica verticale" retroriflettenti non devono per nessun motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della bulloneria, che permette l'applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento;

- qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:

- a. corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;
- b. corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;
- c. rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.

j) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con più pannelli oltre a quanto previsto al punto f) devono essere accoppiati nei lati interni, sia orizzontalmente che verticalmente con angolari che ne permettano la massima planarità;

- tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento perfetto dei singoli pezzi, l'angolare dovrà essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.

k) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7043)

l) i rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono rientrare nei seguenti parametri a garanzia della qualità.

m) Resistenza alla corrosione su:

- alluminio nessuna ossidazione dopo 400 ore.
- composito di resine CG10 nessuna ossidazione dopo 2000 ore.
- VTR nessuna ossidazione dopo 2000 ore.

## 2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE:

la superficie anteriore dei supporti in composito di resine e/o metallici preparati e verniciati come al precedente punto 1), deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 1 – classe 2 – e classe 2 superiore microprismatica secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art. 79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente. Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la D.L. potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici. Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature previste dall'art. 194 – comma 1 – D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610. L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni delle ditte produttrici di supporti e pellicola.

## 3) PELLICOLE:

le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

### - DEFINIZIONI:

- a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000
- b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 e classe 2 saranno certificate CE secondo la norma europea EN 12899-1:2007. Le pellicole microprismatiche dovranno essere

certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il documento CUAP 2002

c) la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall'Ente proprietario della strada Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) comma 11.

#### 4) RETRO DEI SEGNALI:

sul retro dei segnali dovrà essere indicato **indelebilmente** quanto previsto dall'art. 77 – comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il nome dell'Ente e dell'ordinanza dovranno essere **impressi indelebilmente o incisi**.

#### 5) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 certificati "CE", **approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1:**

il produttore del supporto segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale **indelebilmente**, o incisa. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che su ogni segnale sia impresso **indelebilmente** il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data.

#### 6) CARATTERISTICHE E QUALITA' DEI SOSTEGNI:

i sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di km/h 150 pari ad una pressione dinamica di 140 kg./mq. (circolare 18/05/1978) del servizio tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. relative al D.M. 03/10/1978). Ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica e loro certificazione.

##### - SOSTEGNI A PALO:

i sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali) saranno in acciaio tubolare diametro mm. 60 e/o diametro mm. 48 rispettivamente spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno e controvento saranno chiusi con tappo di plastica o terminali in resina a discrezione dell'Ente proprietario della strada. I sostegni dei segnali verticali, esclusi i portali, dovranno essere muniti di dispositivo – antirotazione del segnale rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni, non comprese nel prezzo del sostegno, dovranno essere in ferro zincate, con sistema di fissaggio certificato, ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni a palo diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita l'idonea documentazione tecnica, accettati dalla D.L.

##### - TERMINALI PER PALI TUBOLARI:

in alternativa ai tappi in plastica, compresi nei pali tubolari in acciaio, la direzione lavori e/o l'Ente proprietario della strada potrà richiedere alla ditta aggiudicataria terminali in resina per pali del diametro mm. 60 e mm. 76 con linea innovativa ed elegante, che saranno usati nelle colonnine, dissuasori e barriere di sicurezza individuando quelle più confacenti alle singole necessità, purché rispettino le tradizioni locali ed integrate con l'ambiente urbano.

### **ART. 33 - SEGNALI DA CANTIERE**

#### **(Certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)**

**1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1** attestati "CE" (Segnaletica temporanea da cantiere). Tutti i segnali stradali da cantiere devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16-12-1992 n° 495 e come modificato dal D.P.R. 16-09-1996 n° 610 e Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico)

a) i supporti per indicatori segnaletici retroriflettenti per cantieristica, devono essere realizzati in materiale "VTR" per la loro leggerezza, maneggevolezza e non pericolosità in caso di incidenti, di color grigio scuro ad elevatissima resistenza meccanica e non

dovranno subire deformazioni permanenti, saranno predisposti per essere applicati rapidamente ai cavalletti o pali e dovranno essere attestati "CE" e **approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

b) gli stessi potranno essere realizzati anche in materiale composito tipo "CG10" di color grigio scuro ad elevata resistenza meccanica. Tale materiale, non dovrà subire deformazioni permanenti a causa di incidenti provocati dal traffico veicolare e/o da atti vandalici. Dovranno essere attestati "CE" e **approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che ne garantisce la conformità alla norma europea UNI EN 12899-1 e ne autorizza la produzione.

c) i supporti potranno essere realizzati anche in lamiera di ferro. Dovranno essere attestati "CE" e/o **certificati al piano della qualità di prodotto di cui alla Circ. Min. LL.PP. n° 3652 del 17-06 1998.**

d) i supporti potranno essere realizzati anche in alluminio. Dovranno essere attestati "CE" e/o **certificati al piano della qualità di prodotto di cui alla Circ. Min. LL.PP. n° 3652 del 17-06-1998.**

**N.B.** Nessun altro tipo di materiale è consentito se non autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **Art. 82** (art. 39 Cod. Str.) e/o **certificati al piano della qualità di prodotto di cui alla Circ. Min. LL.PP. n. 3652 del 17-06-1998.**

## **2) CAVALLETTI PER SEGNALI DA CANTIERE (a norma del C.d.S.)**

a) i cavalletti in ferro zincati o verniciati a polveri saranno del tipo "ministeriale universale" per poter tenere i supporti sia in composito di resine che in metallo in posizione verticale così come richiesto dal disciplinare tecnico decreto 10 luglio 2002 art. 5.3, completi di maniglia per il trasporto, idonei e predisposti a sostenere anche le lampade di lavoro posizionate in modo tale da non coprire in nessun caso la faccia utile del segnale.

## **3) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI**

a) le pellicole retroriflettenti saranno quelle richieste dal Ministero LL.PP. con decreto 31/03/1995 cl. 1, cl. 2 e cl. 2 superiore microprismatica e a quanto indicato all'art. 2 pos. 2 e 3.

b) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere obbligatoriamente solo in classe 2 superiore microprismatica.

### **ART. 34 - GARANZIE**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile secondo quanto specificato ai punti 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico sui livelli di qualità dei supporti e delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. come di seguito prescritto.

## **1) SEGNALI CON PELLICOLE RETRORIFLETTENTI**

a) a normale efficienza – classe 1: mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all'esterno;

b) elevata efficienza – classe 2 e classe 2 superiore microprismatica: mantenimento dei valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.

## **2) RAPPORTI DI PROVA DEI SUPPORTI IN "CG10" E "VTR" GARANTITI 10 ANNI:**

- resistenza alla nebbia salina
- resistenza all'invecchiamento
- resistenza di adesione pellicole retroriflettenti
- resistenza escursioni termiche
- resistenza ai carburanti
- resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri

a) a totale garanzia di quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà allegare i certificati rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero, in copia conforme all'originale, e/o autorizzazione ministeriale.

- b) le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascuno colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente sia esso colorato in fabbricazione che stampato in superficie.
- c) entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.
- d) la saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.